



Al personale docente e ATA
Alla DSGA
Ai responsabili di plesso
All'Albo-sito web
Atti

CIRCOLARE Nr.166

Oggetto: Istituto contrattuale della visita specialistica.

Personale docente

Il comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 novellato dalla legge 125 del 30 ottobre 2013, rappresenta la disciplina generale in tema di assenze per visite specialistiche per personale docente e recita che "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica". Più specificamente l'art. 33 del nuovo CCNL 2018 disciplina esclusivamente per il Personale ATA le assenze per l'effettuazione di visite specialistiche mentre per il Personale Docente (cui non è applicabile detto articolo) rimane in vigore la disciplina di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 nell'interpretazione post Sentenza del TAR Lazio n. 5714 del 2015 che aveva annullato la Circolare della F.P. n. 2 del 2014 (quindi imputazione, a scelta del dipendente, dell'assenza alla malattia o ad altri istituti contrattuali quali ferie, permessi brevi ex art. 16 CCNL 2007 o permessi per motivi personali ex art. 15 CCNL 2007).

Il MIUR, con la Nota n.7457 del 06/05/2015, ha precisato che, nelle more della rivisitazione della disciplina, le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici devono essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all'art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che regola le assenze per malattia dei dipendenti pubblici per l'espletamento di tali prestazioni.

Quindi, allo stato attuale, **per il personale docente**, l'assenza per l'effettuazione di visite, prestazioni specialistiche e terapie può essere ricondotta a malattia e, in tali casi, è giustificata con la presentazione di un'attestazione (che indichi anche l'orario) rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Non è quindi richiesto anche il certificato del medico curante. La necessità che l'attestazione indichi anche l'orario deriva dalla applicazione all'art. 55 septies, comma 5-ter sopra richiamato, ma non inerisce alla circostanza che la visita debba svolgersi necessariamente in orario scolastico per poter essere imputata a malattia. Se, quindi, il docente ha chiesto che l'assenza a visita specialistica venga ricondotta a malattia sarà sufficiente presentare l'attestazione della struttura presso la quale le cure sono effettuate e l'assenza, essendo imputata a malattia, si riferisce all'intera giornata della disposizione di cui

Personale ATA

Per il personale ATA, il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 all'art. 33 prevede il riconoscimento di specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, fruibili su base giornaliera o oraria. Si tratta di un istituto contrattuale introdotto appositamente dall'articolo citato, non previsto

dal precedente CCNL 2006-2009, che ha suscitato richieste di chiarimenti circa la modalità di fruizione e il monte orario massimale.

Tali permessi, per il personale ATA, sono fruibili su base oraria e in tal caso non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza per malattia. Tuttavia, sono incompatibili con il godimento nello stesso giorno di altri tipi di permessi previsti dalla normativa (es. permessi brevi).

Se sono fruiti su base giornaliera, l'intera giornata verrà convenzionalmente considerata pari a 6 ore di permesso e si applicherà la decurtazione del trattamento economico accessorio. Sul punto, l'ARAN precisa che se il permesso incide su una giornata pari a 9 ore (a causa ad esempio del rientro pomeridiano previsto nel caso di orario di servizio basato su 5 giorni lavorativi), la giornata va considerata pari a 6 ore di permesso, stante il vincolo che le ulteriori ore di servizio (rispetto alle sei già precedentemente valutate) saranno comunque considerate e defalcate dal monte orario. A mo' di esempio, se il dipendente si assenta il giorno X dalla 9 alle 11 l'Ufficio personale NON opera la trattenuta dell'accessorio. Se il giorno Y si assenta dalle 10 alle 14 in detta giornata la scuola dovrà considerare l'integrazione di un giorno di comporta (in quanto sono raggiunte le 6 ore di cui all'art. 33 comma 4) ma NON opera la trattenuta dell'accessorio che, come più volte detto, si applica solo in caso di assenza per l'INTERA giornata.

Riguardo alle modalità di giustificazione dell'assenza, il contratto prevede un'attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dalla struttura interessata, pubblica o privata, dove si è svolta la visita o prestazione, che può essere inoltrata all'amministrazione di appartenenza da parte del dipendente o trasmessa telematicamente dallo stesso medico. Nel caso in cui si raggiunga il tetto orario delle 18 ore previsto dall'art. 33, l'ARAN, con O.A. CIR 2 dell'8 novembre 2018, ha fornito chiarimenti, interpretando che eventuali ulteriori assenze legate alla sottoposizione a visite, terapie o esami diagnostici saranno ammesse oltre il limite delle 18 ore annue, solo se il lavoratore versi in situazioni in cui vi sia una patologia in atto che comporti uno stato di incapacità lavorativa, che pertanto riconduca la casistica all'istituto della malattia. In tali casi l'attestazione giustificativa telematica redatta dal medico dovrà indicare lo stato di "incapacità lavorativa" in cui versa il lavoratore, tale da annoverare l'assenza alla malattia. Pertanto, nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visita specialistica e la situazione di incapacità lavorativa già certificata dal medico curante mediante idonea attestazione il CCNL (Cfr. art. 33, comma 11) ha richiesto, in aggiunta all'attestazione di malattia del medico curante, anche l'ulteriore attestazione della struttura presso la quale il dipendente si è sottoposto alla visita o alla prestazione medica, in quanto la prestazione viene effettuata al di fuori del proprio domicilio con conseguente necessità di giustificare la mancata presenza presso lo stesso (Cfr. ARAN O.A. 30 settembre 2020 CIRU21).

Ne consegue che il tipico caso di permesso per visita specialistica fruito per l'effettuazione delle analisi del sangue, ove richiesto oltre le 18 ore annue, non sarà di norma annoverato a malattia, a meno che si configuri come "incapacità lavorativa", quale elemento necessario. Il lavoratore dovrà dunque utilizzare altri tipi di permessi previsti da leggi o contratti per giustificare l'assenza (permesso breve, permesso per motivi personali, riposi compensativi, ferie...).

A differenza dei permessi specificatamente previsti per il personale A.T.A, per i docenti si è in attesa di apposita disciplina contrattuale nel prossimo CCNL Comparto Istruzione. Al momento dunque, si applica la disciplina generale prevista dall'art. 55 septies, comma 5 ter, del decreto legislativo 165 del 2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego): "Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

Per i docenti quindi l'assenza dal servizio giornaliera (e non a ore) finalizzata all'effettuazione di visite specialistiche è ricondotta all'istituto della malattia, rientrando nel periodo di comporta, salvo che il dipendente scelga di giustificarla con ferie o permessi di altro tipo. La differenza con l'istituto della malattia sarà l'assenza dell'obbligo di reperibilità per la visita fiscale.

Tutto ciò premesso si rileva che, sia per il personale docente che per il personale ATA (allorchè sia possibile imputare ad assenza per malattia l'effettuazione della visita specialistica) non potrà essere ricondotta a malattia l'assenza relativa alle giornate di viaggio. In merito ai giorni di viaggio l'ARAN, con il successivo O.A. 26 settembre 2017 M_263, relativamente alle assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, ha affermato che dette assenze, imputabili alla malattia, sono esclusivamente preordinate alla effettuazione delle suddette terapie o accertamenti diagnostici, con la conseguenza che i giorni di viaggio per recarsi presso la struttura sanitaria prescelta non possano essere ascrivibili alla malattia stessa. Pertanto, il dipendente che richieda visita specialistica fuori regione, per i giorni di viaggio, dovrà fare ricorso agli altri istituti contrattuali previsti in materia di assenza dal lavoro (es ferie o permessi per motivi personali).

IL Dirigente Scolastico

Prof. Giuseppe Sangeriti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c.2 del D. Lgs. 39/1993)

Responsabile del procedimento: DSGA Maria Rosa Contartese

Responsabile dell'istruttoria: A. A. Laura D'Apa